REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

IL PIU' PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 - Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it
miagliano@pec.ptbiellese.it

ORDINANZA n. 7/2015

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 6/2015, con la quale si disponeva la chiusura della strada comunale Via Lanati – Strada per frazione Case Code, a tutela della pubblica incolumità, a causa della caduta di un albero, che ha ostruito la viabilità di detta via e costituisce pericolo;

DATO ATTO che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, a seguito dell'intervento resosi necessario per la caduta dell'albero di cui sopra, ha emesso il verbale prot.0003481.04-07-2015, con il quale è stata disposta la chiusura della strada comunale Via Lanati – Strada per frazione Case Code, a causa anche della presenza di alcuni alberi pericolanti insistenti su buona parte del sedime stradale;

EVIDENZIATO che è stato effettuato un sopralluogo in data martedì 7 luglio 2015 dal Vice Sindaco, Mauro Vinetti, e dal Tecnico comunale Geom. Biagi Gianni, dal quale si è rilevata, oltre la presenza dell'albero caduto, anche di una situazione di notevole degrado e di scarsa manutenzione del verde spontaneo giacente sui terreni prospicienti a monte e a valle della strada in oggetto;

EVIDENZIATO altresì che a seguito del sopralluogo effettuato in data 8 luglio 2015 dal Servizio di Protezione Civile della Città di Biella – COM 3, di cui questo Comune fa parte, si confermava la pericolosità dell'albero caduto in questione;

CONSIDERATO il notevole disagio causato dalla chiusura della Via Lanati – Strada per frazione Case Code che comporta il parziale isolamento della Frazione e la deviazione del traffico veicolare su strade alternative;

RILEVATO che i terreni censiti al **Foglio_4_ Mappali 61, 103 e 123 (N.C.T.)** risultano di proprietà della/delle S.V./SS.LL.;

RILEVATO altresì che l'albero in questione, risulta proveniente dal terreno censito al **Foglio_4_Mappale 103 (N.C.T.)**

VISTO l'art. 29 Piantagioni e siepi del Codice della Strada, di cui si riporta il testo integrale:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. **Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.**

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

VISTO l'art 31 – Manutenzione delle ripe del Codice della Strada di cui si riporta il testo integrale:

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la

caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono usare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

DATO ATTO che in data 07 aprile 2015 questo Comune ha provveduto ad emanare l'Ordinanza n. 2 per potatura siepi e taglio piante, senza che nulla si sia fatto sulla Via Lanati – Strada per Frazione Case Code;

VISTO il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.M. 10 luglio 2002;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

Alla Sig.ra ACQUADRO RINA nata a Andorno Micca il 07/09/1947, residente in via E. Toti n. 7 – 13816 Miagliano (Bi) - Cod. Fisc: CQDRNI47P47A280X

Alla Sig.ra ACQUADRO ENRICA nata a Andorno Micca il 09/08/1946, residente in via E. De Amicis n. 10 - 13816 Miagliano (Bi) - Cod. Fisc: CQDNRC46M49A280T

Agli eredi di ACQUADRO BASILIO, c/o via Duca della Vittoria, n. 7 - 13816 Miagliano (Bi)

ai fini della pubblica incolumità e del repentino ripristino della viabilità sulla via Lanati - Strada per Case Code.

1. di rimuovere l'albero caduto sul sedime stradale e proveniente dal terreno di Vs proprietà censito al **Foglio_4_Mappale 103 (N.C.T.)** liberando completamente il sedime della strada comunale Via Lanati – Strada per Frazione Case Code;

2. di provvedere in merito, **entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;**

3. di provvedere altresì, nello stesso termine di cui sopra, ad una accurata manutenzione delle aree di proprietà, censite al **Foglio_4_ Mappali 61, 103 e 123 (N.C.T.)**

4. di dare comunicazione al Comune di Miagliano dell'inizio e della fine dei lavori;

5. in caso d'inosservanza della presente ordinanza si procederà ai dell'art 650 del Codice Penale.

AVVERTE

Che scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante, i lavori verranno eseguiti dall'amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari dei terreni medesimi;

COMUNICA

Che il sottoscritto nell'ambito delle proprie competenze provvede alla vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando Corpo Forestale dello Stato di Biella ed alla Stazione dei Carabinieri di Andorno Micca, per opportuna conoscenza;

INFORMA

Gli interessati che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., che contro la presente Ordinanza è ammesso, ai sensi della Legge 1034/71, nel termine di gg. 60 dalla notifica, il ricorso al T.A.R., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Comunale, lì 10 luglio 2015

Per il Sindaco
il Vice Sindaco

IL VICE SINDACO
Mauro VINETTI

COMUNE DI MIAGLIANO